

Schema di
Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna,

la Società con sede in (....) Via, capitale sociale versato Euro Partita IVA e Codice Fiscale n. Iscritta al Registro delle Imprese di

il Comune (o l'Unione di Comuni) di via

altri soggetti.....

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2016 del 18 gennaio 2016, è stato approvato il Bando in attuazione dell'Art.6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella Regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato in materia di ricerca e sviluppo, innovazione, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione, realizzazione di organismi di ricerca; il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa a due fasi, i programmi selezionati avrebbero determinato l'approvazione di specifici accordi di programma tra la Regione e le imprese beneficiarie da parte della Giunta regionale;
- la Giunta Regionale, in data ha approvato la graduatoria delle iniziative e ha definito l'entità massima di cofinanziamento e i termini dell'Accordo con le modalità previste dall'Art.6 comma 7 della L.R. 14/2014, informando gli enti locali coinvolti nei programmi di investimento;
- l'impresa, nel rispetto dei massimali previsti, ha provveduto a presentare i progetti dettagliati su cui richiedere il cofinanziamento regionale e che questi sono stati esaminati dal Nucleo di Valutazione (da ora in avanti NdV) appositamente costituito dal Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, dell'Impresa e del Lavoro;
- il RUP con determina n. XX del XX, sulla base delle indicazioni, delle osservazioni da parte degli attori coinvolti e dalla valutazione economica e di merito esperita dal NdV relativa alla FASE II del Bando, ha comunicato ai soggetti beneficiari l'esito motivato della valutazione e lo schema dell'Accordo regionale di insediamento e sviluppo;
- che, a seguito dell'esito della valutazione relativa alla FASE II del Bando, la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo regionale di insediamento e sviluppo (da ora in avanti Accordo) tra la Regione Emilia-Romagna e la Società, autorizzandone la stipula;
- la Giunta Regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo (secondo con le modalità previste dall'art. 6 comma 7, della L.R. 14/2014) per la realizzazione di un Programma di investimento (da ora in avanti Programma) da realizzarsi negli anni/....., per un importo complessivo di euro e ammissibile pari a euro, concedendo in via provvisoria un contributo a fondo perduto ai sensi della L.R. 14/2014 pari a

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, il primo prevale.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. 14/2014 ed è finalizzato a disciplinare la regolamentazione concordata tra la Regione Emilia-Romagna, l'Impresa e (eventuali EE.LL. e/o Altri soggetti coinvolti), per favorire la realizzazione di un Programma promosso dalla (*ragione sociale dell'impresa*) presso la/e sede/i operativa/e dell'azienda individuata/e a, Via

Il Programma complessivo industriale (riferito a tutte le spese anche quelle non finanziabili) che si è impegnato a realizzare l'impresa, prevede un investimento complessivo pari a Euro

La tipologia del Programma (di cui all'art 2 del Bando in argomento) è il seguente (*da inserire*)

Lo scopo del Programma è quello di sviluppare, con l'impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna pari a unità lavorative (ULA), di cui in possesso di diploma di laurea o titoli superiori, da mantenere nei successivi 5 anni, calcolati come incremento del dato occupazionale medio dell'anno di bilancio 2015 (o annualità di bilancio equivalente precedente alla emanazione del Bando).

Il presente Accordo si riferisce in particolare modo alla parte del Programma per cui si richiedono i contributi con riferimento ai seguenti progetti:

Tipologia di intervento/progetto	Investimento (Euro)	Contributo regionale (Euro)	Da realizzarsi entro GG/MM/AA
Progetti di Ricerca e Sviluppo			
1.	1.	1.	
2.	2.	2.	
3.	3.	3.	
4.	4.	4.	
	Totale	Totale	
Investimenti energetico e ambientale			
1.	1.	1.	
2.	2.	2.	
3.	3.	3.	
4.	4.	4.	
	Totale	Totale	

Tipologia di intervento/progetto	Investimento (Euro)	Contributo regionale (Euro)	Da realizzarsi entro GG/MM/AA
Progetti di Formazione e Occupazione			
1.	1.	1.	
2.	2.	2.	
3.	3.	3.	
4.	4.	4.	
	Totale	Totale	
Realizzazione di Centri di ricerca			
1.	1.	1.	
2.	2.	2.	
3.	3.	3.	
4.	4.	4.	
	Totale	Totale	
Totale	

L'anno è individuato come anno a regime, con decorrenza 0X/0Y/20ZT e per i successivi 12 mesi.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

3.1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione Emilia-Romagna a:

- mantenere l'impegno occupazionale proposto, di cui all'articolo precedente pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferioresecondo quanto stabilito dall'Art. 2 del Bando, mantenendola per almeno 5 anni dalla data del completamento del Programma, ai sensi degli Artt.14 e 21 del Bando;
- realizzare i progetti previsti dal presente Accordo secondo quanto descritto negli allegati (da A al D);
- presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le operazioni di dettaglio nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di cui alla Deliberazione di giunta Regionale n. 1298/2015 nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalle procedure per il finanziamento;
- qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di ricerca:
 - a dimostrare a partire dal 24 mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, di aver messo in pratica una serie di soluzioni (compreso l'adozione di un mansionario di gestione e le attività di marketing e promozione) per rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto da bando in applicazione di quanto previsto all'art 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del GBER e
 - a documentare entro la fine dell'anno a regime che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipenda dall'utilizzo della stessa da altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;
- a comunicare a mezzo PEC al Servizio della Regione responsabile del Bando la rinuncia agli incentivi per il personale disabile previsti dalla LR14, entro e non oltre 12 mesi

dall'avvio del programma di investimenti, nel caso si voglia avvalere per le stesse risorse umane del beneficio di altre misure agevolative a valere su altre leggi sul tema specifico (ad esempio: legge n.68 del 12 marzo 1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" per le assunzioni di personale con o più del 46% di disabilità);

- trasmettere semestralmente, secondo la modulistica approvata, una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, oltre che tutte le ulteriori informazioni e documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;
- trasmettere contestualmente o meno alla relazione generale le relazioni e rendicontazioni dei singoli progetti, rispettando le linee guida redatte dal Manuale di rendicontazione, allegato al presente Accordo sub., inerenti la rendicontazione delle diverse tipologie di progetti sulla base della modulistica approvata e accompagnata dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate;
- comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possano condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti previsti nell'Accordo ed eventuali modifiche dei progetti (secondo quanto stabilito nel Manuale di rendicontazione);
- rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena di risoluzione dell'Accordo e conseguente restituzione del contributo a fondo perduto;
- consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite in situ;
- restituire i contributi erogati in caso di revoca anche parziale dei contributi sui singoli progetti o di risoluzione dell'Accordo per inadempimento, versando alla Regione Emilia-Romagna le somme ottenute e non dovute o revocate, maggiorate di interessi al tasso di legge (art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 123/98) dall'erogazione all'effettivo accredito;
- assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
- rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici a pena di risoluzione dell'Accordo e conseguente restituzione del contributo concesso;
- conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo.

3.2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- rendere disponibili le agevolazioni concesse a titolo provvisorio con provvedimento del..... (indicare estremi) per l'ammontare complessivo di Euro (cifra indicativa) come previsto dai Progetti di dettaglio. Tali quote saranno versate per stati di avanzamento dei lavori-SAL secondo la tempistica indicata nel Manuale per la rendicontazione predisposto dalla Regione, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa e dal presente Accordo per l'erogazione delle agevolazioni e previa acquisizione dell'informazione antimafia;

- approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione e occupazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
- espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso a proprio carico e vigilare su quelle a carico degli enti locali coinvolti (comprese le eventuali autorizzazioni necessarie) al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati.
- favorire l'adesione della società alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l'innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

3.3. L'Ente locale si impegna a:

- favorire il rapido espletamento delle procedure autorizzative per l'insediamento, ampliamento o la riconversione del sito produttivo nel rispetto delle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche, entro e non oltre(inserire data);
- realizzare gli interventi infrastrutturali per quanto riguarda gli aspetti logistici, telematici, energetici e ambientali necessari per consentire la rapida realizzazione dell'investimento e l'operatività in condizioni di efficienza della struttura produttiva.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

La validità del presente Accordo è vincolata alla realizzazione del Programma di cui all'articolo 2 precedente. L'entità dell'investimento può variare senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali e in particolare quelli occupazionali. Il contributo collegato all'investimento, può variare solo in diminuzione in corrispondenza dell'entità della spesa sostenuta. Non può in nessun caso variare in aumento.

L'obiettivo occupazionale si intende raggiunto al momento del completamento del Programma oggetto dell'Accordo, con una eventuale proroga di XX mesi, se richiesta dall'impresa, per perfezionare il piano occupazionale.

Per quanto riguarda i singoli progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione, realizzazione di centri di ricerca, ognuno di essi andrà gestito e rendicontato singolarmente secondo le regole specifiche riportate nel Manuale di rendicontazione. Eventuale revoca, rinuncia, rideterminazione del budget di singoli progetti non inficeranno la validità del Programma e/o dell'Accordo se viene rispettato quanto riportato al punto precedente.

Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli obblighi di cui all'articolo 3.1 dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, previa comunicazione da parte dell'Impresa anche qualora non comportino variazioni di spesa.

Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

Durante la realizzazione del Programma, la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare presso tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione allegate sub ..., volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti da parte dell'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione Emilia-Romagna potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.

Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al completamento, previsto nel, la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli presso tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione, eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
- b) l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
- c) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
- d) la congruità e pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
- e) la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
- f) l'occupazione generata con il Programma agevolato;
- g) le eventuali riduzioni o scostamenti del Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Regione Emilia-Romagna provvederà all'annullamento d'ufficio del provvedimento di erogazione ed al conseguente recupero delle somme indebitamente erogate e relativi interessi. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi la presenza di inadempimenti da parte dell'impresa rispetto agli obblighi di cui al presente Accordo, la Regione Emilia-Romagna provvederà alla **risoluzione, totale o parziale**, per inadempimento ed al conseguente recupero delle somme indebitamente introitate.

La Regione Emilia-Romagna ha facoltà di risolvere l'Accordo nei seguenti casi:

- 1) mancato avvio del Programma di investimento entro 3 mesi (come previsto all'art. 21 del Bando in argomento) dalla pubblicazione del presente Accordo sul BURERT o entro diversa scadenza autorizzata dalla Regione medesima per comprovati motivi indipendenti dalla volontà dell'azienda ad avviare l'iniziativa;

- 2) interruzione del Programma e/o del progetto di investimento, anche per cause non imputabili ai beneficiari, ad eccezione dei casi di forza maggiore;
- 3) in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso e/o di cessazione e/o di trasferimento dell'unità produttiva e/o centro ricerca che ha beneficiato dell'intervento regionale al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento del Programma;
- 4) in caso di variazione della compagine societaria dell'impresa beneficiaria entro la conclusione del Programma e dell'intervento/progetto specifico, nei casi in cui il programma subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
- 5) qualora il valore di impatto occupazionale raggiunto sia quantificato in misura inferiore ai livelli occupazionali così come approvati in Accordo o presenti importanti variazioni qualitative;
- 6) in casi di superamento dei divieti di cumulo previsti dai Regolamenti comunitari;
- 7) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo l'impiego che ne ha motivato la concessione;
- 8) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che determini la sostanziale dispersione del patrimonio aziendale e/o compia qualsiasi atto che determini l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimento;
- 9) in caso di cessazione dell'attività presso la sede individuata dalla beneficiaria prima che siano decorsi i termini stabiliti;
- 10) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- 11) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal presente Accordo e più in generale, dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria di riferimento;
- 12) nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
- 13) in ogni altro caso in cui la revoca sia prevista per legge;
- 14) in caso di grave violazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, in materia di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;
- 15) cessione a qualunque titolo, anche solo parziale, del presente Accordo a terzi, salvo espressa autorizzazione della Regione;
- 16) in caso di esito negativo della verifica delle variazioni al Programma proposte;
- 17) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70% di quelle ammesse con il provvedimento di concessione, **salvo nei casi in cui sia stata effettuata una richiesta di variante dell'investimento approvata dalla Regione che ha determinato un importo diverso rispetto a quello del suddetto provvedimento;**
- 18) nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
- 19) qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'Accordo, secondo quanto previsto all'art.2 del Bando in argomento.
- 20) salvo comunicazione di rinuncia al contributo a mezzo PEC al Servizio della Regione responsabile del Bando entro 12 mesi dall'avvio del Programma, qualora il beneficiario non abbia rendicontato almeno:

- a) il 25% delle spese relative all'investimento approvato, dopo 12 mesi dall'inizio del programma, oppure
- b) il 50% delle spese relative all'investimento approvato, dopo 24 mesi dall'inizio del programma il beneficiario.

All'avverarsi di tali circostanze il beneficiario sarà soggetto comunque ad una pena pecuniaria pari ad almeno l'1% del totale contributo concesso nel caso a), e pari ad almeno il 2% nel caso b), da versare alla Regione entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta da parte di quest'ultima;

21) qualora l'impresa beneficiaria abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di ricerca e:

- non riesca a dimostrare a partire dal 24 mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, di aver messo in pratica una serie di soluzioni (compreso l'adozione di un mansionario di gestione e le opportune azioni di marketing e promozione) per rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto da bando in applicazione dell'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del GBER;

- e non sia in grado entro la fine dell'anno a regime di documentare che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipenda dall'utilizzo della stessa da parte di altri soggetti nello spirito della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario;

Il recupero delle somme indebitamente versate a seguito di risoluzione dell'Accordo rimane di esclusiva competenza della Regione Emilia-Romagna, così come l'insinuazione al passivo delle eventuali procedure concorsuali.

In caso di parziale inadempimento alle obbligazioni contrattuali potrà essere disposta dalla Regione Emilia-Romagna:

- la risoluzione parziale se l'inadempimento riguarda un'obbligazione dotata di propria autonomia;
- oppure potrà comunque essere applicata una penale pari all'importo del contributo relativo alla parte non adempiuta. Qualora, alla data della risoluzione parziale o di applicazione della predetta penale, le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da restituire o la penale ed eventuali interessi potranno essere detratti dalle erogazioni ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare non risultino capienti dei suddetti crediti o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la Regione Emilia-Romagna avvierà la procedura di recupero coattivo, nel caso in cui i soggetti beneficiari non provvedano alla esatta e completa restituzione nei termini concessi. Alla quota di contributo a fondo perduto non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'anticipazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

E' fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente Accordo nei casi previsti dal Bando e in tutti i casi previsti dai regolamenti comunitari.

Articolo 8

Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata fino alla completa attuazione delle attività in esso previste.

Articolo 10

Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione salvo espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Qualsiasi modifica del presente Accordo non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art.6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese" e alle sue successive integrazioni e/o chiarimenti, al Manuale di rendicontazione nonché alla LR 14/2014 "Promozione degli investimenti in Emilia Romagna".

Formano parte integrante del presente Accordo le premesse e gli allegati (inserire N e "Titolo") e il "Manuale di rendicontazione".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA -----

IMPRESA -----

ENTE LOCALE _____

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI _____

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 codice civile gli Artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell'Accordo), 10 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IMPRESA

ENTE LOCALE

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
